



Centrale Unica di Committenza per i Comuni di Albenga, Cisano sul Neva e Zuccarello

Area Servizi ai cittadini e alle imprese
Unità Operativa Politiche Sociali

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN DUE LOTTI DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DELLO SPORTELLO DI CITTADINANZA E DI SERVIZIO COMPLEMENTARE DI TRASPORTO SCUOLABUS E CITTADINI DISABILI DA SVOLGERSI NELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 17 ALBENGANESE.

Art. 1 – Oggetto

1. L’appalto ha per oggetto, con riferimento alle funzioni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 17 Albenganese previste dalla L.R. 24.05.2006 n. 12, l’affidamento dei seguenti lotti separati di servizi:
 - Lotto n. 1: Supporto mediante assistente sociale, alle attività dello Sportello di cittadinanza, con particolare riferimento ai servizi di segretariato sociale e di servizio sociale professionale;
 - Lotto n. 2: Attività complementare di trasporto scuolabus e di cittadini disabili.

Art. 2 – Durata del servizio

La durata del servizio è fissata indicativamente dal 01.11.2019 in massimo 12 mesi e comunque dalla data di consegna del servizio fino al 31 ottobre 2020.

Il contratto non è tacitamente rinnovabile. Esso sarà pertanto definitivamente risolto, senza ulteriori adempimenti, alla scadenza contrattuale prevista.

L’appaltatore si impegna ad eseguire il servizio oggetto del presente Capitolato anche in pendenza della sottoscrizione del relativo contratto di appalto.

Art. 3 – Concorrenti

1. La partecipazione alla gara è riservata alle ditte invitate a seguito di avviso finalizzato al reperimento di manifestazioni di interesse per i servizi in affidamento, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio e all’albo regionale delle cooperative sociali – codice A, B e C, come previsto dall’art. 9 della Legge 08.11.1991 n. 381, in possesso dei requisiti prescritti e che abbiano, tra i settori di

intervento, la gestione dei servizi educativi e/o socio assistenziali, con particolare riferimento al servizio oggetto del presente Capitolato.

2. È ammessa la partecipazione di imprese singole, raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I.), cooperative e consorzi.

Art. 4 – Sistema di gara e criterio di aggiudicazione

1. Il servizio oggetto del presente Capitolato, verrà aggiudicato mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, nonché degli artt. 7 e 8, comma 1, lettera a), del vigente Regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia, da esperirsi, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera c), del citato D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, con il criterio del minor prezzo.
2. I servizi di cui al lotto 1 e al lotto 2 oggetto dell'appalto sono di importo inferiore, rispettivamente, alla soglia di € 750.000,00 prevista per i servizi sociali dall'art. 35, comma 1, lettera e), del citato D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e di € 209.000,00 prevista per gli altri servizi dall'art. 35, comma 1, lettera d), dello stesso D.Lgs. 18.04.2016 n. 50: si tratta pertanto di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria e ad essi si applicano pertanto esclusivamente le disposizioni e i principi del nuovo Codice dei contratti pubblici dettati in relazione a tali servizi, nonché le disposizioni espressamente richiamate nella lettera di invito e nel presente Capitolato.

Art. 5 – Valore dell'appalto

1. Il valore stimato dell'appalto per il servizio in oggetto per la durata contrattuale (indicativamente dal 01.11.2019 al 31.10.2020) ammonta a Euro 121.369,50 (centoventunotrecentosessantanove/50) IVA esclusa, così suddiviso:
 - servizio di supporto mediante assistente sociale, alle attività dello Sportello di cittadinanza, con particolare riferimento ai servizi di segretariato sociale e di servizio sociale professionale: € 86.832,00 oltre IVA 5% (euro 20,10 x 4.320 ore);
 - servizio complementare di trasporto scuolabus e cittadini disabili: € 34.537,50 oltre IVA 10% (euro 18,18 x 1.899,75 ore).
2. Il corrispettivo dell'appalto compensa l'aggiudicatario di qualsiasi avere e di ogni altra pretesa a carico del Comune, in dipendenza e conseguenza del servizio appaltato, senza alcun diritto e nuovi maggiori compensi.
3. Verrà stipulato un contratto di appalto per ciascuno dei lotti oggetto del presente Capitolato.
4. In caso di aggiudicazione del lotto 1 e del lotto 2 al medesimo operatore economico, verrà stipulato un solo contratto d'appalto.

Art. 6 – Quantificazione presunta del servizio

1. L'impegno presunto del servizio oggetto del presente appalto, come computato ai fini della definizione dell'importo a base di gara, ammonta a complessive n. 6219.75 ore annue così distinte:

Tipologia servizio	Qualifica Operatore	Ore settimanali	Ore stimate per l'intera durata dell'appalto
<i>Supporto alle attività dello Sportello di cittadinanza, con particolare riferimento ai servizi di segretariato sociale e di assistenza sociale professionale</i>	<i>Assistente sociale</i>	72	4320
<i>Servizio complementare di trasporto scuolabus e cittadini disabili</i>	<i>Autista scuolabus in possesso dei requisiti di legge</i>	50	1899.75

2. Il numero di ore di servizio ha valore puramente indicativo, ai soli fini della formulazione dell'offerta e non costituisce impegno per il Comune.
3. Nel corso dell'esecuzione del contratto, su richiesta del Comune il monte ore annuale potrà essere aumentato o diminuito, nel limite del 20% del medesimo, alle condizioni tutte del contratto in essere e senza che l'appaltatore possa vantare diritti, avanzare riserve o chiedere compensi di sorta, salvo il pagamento del corrispettivo orario per l'eventuale numero di ore di servizio in più.
4. Il costo orario del personale, con riferimento ai singoli livelli professionali come richiesti dal presente Capitolato, è quello riferito al vigente C.C.N.L. Cooperative sociali (III tranche) di cui alla tabella pubblicata sul sito della Regione Liguria (www.regione.liguria.it).

Art. 7 – Natura del rapporto

1. Il servizio affidato viene reso in regime di appalto con assunzione di rischio d'impresa e dell'esatta e completa esecuzione dell'obbligazione da parte dell'appaltatore mediante l'impiego di personale e mezzi nell'esclusiva disponibilità e secondo la propria organizzazione.
2. La gestione viene assunta dall'aggiudicataria in piena autonomia a proprio rischio e senza che alcuna rivendicazione possa essere avanzata verso il Comune in

ordine alle risultanze economiche della propria attività imprenditoriale, né alle proprie responsabilità.

3. L'appaltatore dovrà quindi provvedere in proprio a tutte le azioni necessarie per il buon funzionamento del servizio nel rispetto delle norme e disposizioni di legge vigenti in materia.
4. Lo svolgimento delle attività oggetto del contratto da parte dei dipendenti e/o soci dell'appaltatore viene prestata senza vincolo di subordinazione nei confronti dell'Ente e non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro con il Comune: essi non acquisiscono pertanto nei confronti del Comune diritto alcuno, né di ordine economico né giuridico né di ordine pensionistico.
5. Lo svolgimento delle attività oggetto del contratto da parte dei dipendenti e/o soci dell'appaltatore non determina inoltre l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro con il Comune e non comporta in alcun modo il diritto all'assunzione presso il Comune e i dipendenti e/o i soci dell'appaltatore nulla possono pretendere a tale titolo.
6. Le attività oggetto del contratto sono svolte dai dipendenti e/o soci dell'appaltatore sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità, organizzazione, gestione e autonomia. Il potere di controllo, indirizzo, direzione e disciplinare spetta dunque all'aggiudicatario.

Art. 8 – Caratteristiche del servizio

1. Il servizio oggetto del presente Capitolato ha le caratteristiche di seguito descritte.

1. Sportello di cittadinanza:

Descrizione.

1. Lo Sportello di cittadinanza si propone di offrire una corretta ed efficace attività informativa, intesa quale strumento principe per l'esercizio dei diritti di cittadinanza, in quanto rivolta soprattutto agli individui più fragili e più a rischio di isolamento sociale attraverso una strategia comunicativa centrata sulla capacità di ascolto, di accompagnamento e di orientamento.

Prestazioni

1. Lo Sportello di cittadinanza fornisce informazioni e orientamento ai cittadini sui diritti e le opportunità sociali, sui servizi ed interventi del sistema locale dei servizi sociali e socio-sanitari nel rispetto dei principi di semplificazione.

2. L'attività dello Sportello è finalizzata a garantire unitarietà di accesso, capacità di ascolto, funzione di orientamento, funzione di filtro, funzione di osservatorio e monitoraggio dei bisogni e delle risorse, funzione di trasparenza e fiducia nei rapporti tra i cittadini e il servizio sociale comunale.

3. Lo Sportello provvede alla erogazione delle prestazioni sociali di base con azioni di *front office* quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) informazioni circa l'offerta dei servizi sociali e socio sanitari e i requisiti di accesso ad essi avvalendosi anche di supporti informatici;
- b) ascolto e prima analisi del bisogno segnalato dall'utente o altro soggetto che accede allo Sportello;
- c) compilazione di una scheda di segnalazione ed eventuale inoltro della stessa all'assistente sociale;
- d) acquisizione dati sull'utenza e sui bisogni ai fini di un monitoraggio della qualità del servizio e sui bisogni rilevati attraverso un coordinamento con il sistema informativo in uso nel
- e) orientamento dei cittadini sui diritti e le opportunità sociali offerte dalla rete dei servizi sociali, socio-sanitari e educativi del territorio;
- f) raccolta domande di accesso ai servizi e interventi dell'Ambito;
- g) consulenza su tematiche socio-assistenziali.
- h) aiuto alla soluzione dei problemi che non necessitano della presa in carico dei servizi specifici (ammissione a prestazioni ordinarie socio-assistenziali, ad esempio assistenza economica ordinaria).

2. All'interno dello Sportello di cittadinanza assumono particolare rilievo i servizi di segretariato sociale e il servizio sociale professionale.

2. Segretariato sociale.

a) Descrizione

1. Il Segretariato Sociale svolge un'attività di informazione, orientamento e consulenza rivolta a tutti i cittadini con problemi relativi all'area sociale, avvalendosi delle professionalità dell'assistente sociale e/o di operatori amministrativi.

b) Prestazioni

1. Il Segretariato Sociale informa i cittadini che si rivolgono allo Sportello in merito a:

- a) servizi e prestazioni offerti dal Comune, dall'Ambito, dal Distretto e da altri Enti e soggetti pubblici nel settore socio-assistenziale e sanitario;
- b) opportunità offerte dal privato sociale (volontariato, associazioni) presenti sul territorio;
- c) indicazioni rispetto all'espletamento di pratiche burocratiche nell'ambito socio-sanitario.

3. Servizio sociale professionale.

a) Descrizione

1. Il servizio sociale professionale è finalizzato ad assicurare prestazioni necessarie a rimuovere e/o ridurre situazioni problematiche o di bisogno sociale dei cittadini.

2. Al servizio sociale professionale spetta la presa in carico dell'utente e la responsabilità del progetto individualizzato sul singolo caso.

3. L'obiettivo è quello di garantire risposte alle situazioni di disagio economico, fisico, relazionale e sociale, attraverso interventi mirati finalizzati a sviluppare una maggiore responsabilità e autonomia nell'utente/cittadino mettendolo in condizione di superare gli effetti di un mero approccio assistenzialistico.

b) Prestazioni

1. Il servizio sociale professionale si propone l'espletamento delle seguenti attività:

- consulenza socio-assistenziale, finalizzata alla valutazione delle condizioni di bisogno delle persone che si rivolgono al servizio, e conseguente presa in carico dei singoli casi;
- risposte personalizzate e progettate con la rete dei servizi sociali e socio-sanitari dell'Ambito;
- lettura del bisogno e ridefinizione del problema e accompagnamento nell'attivazione di eventuali altri percorsi di assistenza;
- raccolta sistematica dei dati e delle informazioni (bisogni e risorse);
- presa in carico della persona, famiglia, gruppo;
- colloqui in ufficio;
- visite domiciliari;
- predisposizioni di piani individualizzati di intervento;
- interventi mirati a far conseguire autonomia all'utente;
- interventi di urgenza ed emergenza sociale;
- relazioni di servizio sociale;
- lavoro di rete;
- lavoro di equipe;
- compilazione modulistica di servizio per la rilevazione di dati statistici;
- produzione e custodia di documentazione inerenti gli utenti e i servizi/interventi attivati;
- contatti con strutture, risorse, servizi;
- inserimento dati nelle cartelle informatiche;
- ogni altro intervento inerente il lavoro di servizio sociale professionale.

4. Servizio complementare di trasporto scuolabus e cittadini disabili.

a) Descrizione e prestazioni

1. Il servizio riguarda il trasporto degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado e dei cittadini che usufruiscano del servizio di trasporto disabili. Il personale deve essere in possesso dei prescritti requisiti di legge.

Art. 9 – Modalità di svolgimento del servizio

1. I servizi di supporto alle attività dello Sportello di cittadinanza si svolgono nell'arco dei seguenti orari, in concomitanza con gli altri servizi comunali:
- lunedì, mercoledì e venerdì: dalle 7.30 alle 13.30,
 - martedì e giovedì: dalle 7.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 18.00,
- salvo flessibilità fino ad un massimo di un'ora.

2. Le prestazioni del servizio complementare di trasporto scuolabus sono svolte di norma, dal lunedì al sabato in orario diurno, indicativamente nella fascia oraria 7.00-19.00 con prevalenza di attività nella fascia mattutina.
3. L'attività dell'aggiudicatario dovrà essere coordinata e concordata con l'Ufficio Politiche sociali.

Art. 10 – Modalità organizzative

1. Per tutto quanto concerne la modalità di organizzazione dei servizi oggetto dell'appalto si fa rinvio alle disposizioni del presente Capitolato ed al codice deontologico dell'assistente sociale.

Art. 11 – Personale

1. Il personale concorre al perseguimento del fine socio-assistenziale delle attività oggetto del presente appalto, collaborando e armonizzando lo svolgimento delle proprie mansioni in rapporto alla programmazione complessiva dei servizi affidati.
2. Il servizio affidato dovrà essere svolto da personale professionalmente qualificato e inquadrato:
 - servizio di supporto alle attività dello sportello di cittadinanza: livello D1 del CCNL Cooperative Sociali, in possesso di Diploma di assistente sociale con iscrizione all'Albo professionale;
 - servizio complementare di trasporto scuolabus: livello B1 del CCNL delle Cooperative Sociali, in possesso di patente cat. D e CQC (Carta Qualificazione Conducenti).
3. Per la qualità del servizio reso ed il rapporto che viene ad instaurarsi con gli utenti del servizio è opportuno che sia garantita continuità delle prestazioni da parte del medesimo operatore assegnato al servizio.
4. L'appaltatore dovrà assicurare la continuità del personale già in servizio presso il servizio di Sportello di cittadinanza e presso il servizio complementare di trasporto scuolabus rapportandosi con il Comune e con le organizzazioni sindacali di categoria, in relazione alle qualifiche professionali come richieste con il presente Capitolato, salvo i casi in cui il personale sia incorso in gravi e verificate inadempienze, o non trovi perciò il gradimento dell'Amministrazione o si dichiari di sua spontanea iniziativa e volontà non più disponibile, il tutto comunque nel rispetto delle vigenti norme contrattuali.
5. Per nuove assunzioni e/o sostituzioni temporanee del personale l'appaltatore è tenuto a dare priorità ad operatori residenti nel Comune di Albenga in possesso delle professionalità richieste.

6. Il personale utilizzato deve essere regolarmente iscritto a libro paga ed essere garantito il regolare versamento dei contributi sociali ed assicurativi.
7. Nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contrattuali di categoria per il personale occupato.
8. L'appaltatore deve garantire la continuità del servizio oggetto del presente appalto provvedendo alle opportune sostituzioni del personale, per qualsiasi ragione assente, nonché di quello che per gravi e verificate inadempienze dovesse risultare inidoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto.
9. Le sostituzioni per malattia o per altra causa da parte del personale preposto ai servizi dovranno essere effettuate dall'appaltatore sin dal primo giorno di assenza a proprie spese e con personale in possesso dei medesimi requisiti richiesti dal presente Capitolato, senza alcun onere di spesa aggiuntivo.
10. Nulla è dovuto all'appaltatore, salva l'applicazione delle eventuali penalità, per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti.
11. In caso di sospensione del servizio per cause di forza maggiore (scioperi, calamità naturali, ecc.) o di anomalie occorse durante l'espletamento dei servizi, l'appaltatore si impegna ad informare tempestivamente il Comune.
12. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, previdenziali, assistenziali, antinfortunistici, nei riguardi dei lavoratori impiegati, oltretutto il pieno rispetto della relativa normativa in materia di contratto di lavoro, sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.
13. Il personale utilizzato deve essere fisicamente idoneo a svolgere il compito cui risulta assegnato.
14. Al personale è richiesto il possesso di patente di guida per la conduzione di autovetture.
15. La presenza in servizio del personale dovrà essere rilevata attraverso idoneo sistema di controllo da adottarsi da parte dell'appaltatore.
16. Quanto ai rapporti tra il Comune di Albenga e l'aggiudicataria, si rinvia e si applica quanto previsto dall'art. 7 del presente Capitolato.

Art 12 - Obblighi dell'appaltatore

1. L'appaltatore dovrà svolgere i servizi oggetto del presente appalto in conformità a quanto previsto dalle leggi statali e regionali vigenti in materia e dai Regolamenti comunali che disciplinano la materia.

Art. 13 – Impegni del Comune

1. Il Comune si impegna a mettere in grado l'appaltatore di svolgere correttamente i servizi oggetto dell'appalto.
2. Il Comune si impegna inoltre:
 - a mettere a disposizione i locali necessari per gli incontri di équipe inerenti i servizi;
 - a fornire la documentazione, in possesso dell'Amministrazione, necessaria per favorire l'assolvimento delle prestazioni;
 - a informare e consultare l'appaltatore qualora ritenesse opportuno modificare le modalità organizzative inerenti il servizi o affidato;
 - ad effettuare il pagamento del corrispettivo e i rimborsi dovuti come previsto al successivo articolo 16 del presente Capitolato.

Art. 14 – Responsabilità dell'appaltatore

1. La gestione del servizio oggetto del presente appalto viene effettuata dall'appaltatore a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge.
2. L'appaltatore è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente Capitolato, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di appalto e diritto del lavoro.
3. L'appaltatore risponde direttamente o indirettamente di ogni danno a persone o cose che durante lo svolgimento del servizio, per fatto proprio o dei suoi dipendenti, ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, potranno derivare al Comune, all'utenza ed a terzi, restando a suo completo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o a compensi da parte del Comune.
4. L'appaltatore solleva il Comune da qualsiasi azione che possa essergli intentata da terzi per fatti inerenti la gestione del servizio oggetto del presente appalto.
5. L'appaltatore si impegna ad osservare tutte le disposizioni di legge sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro e libera sin d'ora l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni sul lavoro e/o da ogni altro danno che potesse derivare dall'espletamento del servizio o illecito impiego.

Art. 15 - Assicurazione

1. L'appaltatore assume l'obbligo di dotarsi di apposita, adeguata, garante polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione a copertura dei rischi derivanti dall'espletamento della gestione dei servizi oggetto del presente appalto per il massimale di Euro 1.000.000,00 (un milione), rispondendo direttamente verso il Comune per gli eventuali danni arrecati a utenti e altre persone e/o cose, consentendo al Comune di rivalersi, all'occorrenza, sulla succitata polizza di assicurazione mediante surrogazione nella stessa all'appaltatore.
2. Resta inteso che l'appaltatore dovrà comunque risarcire i maggiori danni non coperti dalla polizza assicurativa.
3. L'appaltatore sarà inoltre ritenuto responsabile di qualsiasi danno che venisse causato ai beni mobili o immobili nonché a terzi o cose di terzi dal personale impiegato a qualsiasi titolo per la gestione dei servizi.
4. All'uopo prima di iniziare l'espletamento dei servizi di cui trattasi, l'appaltatore dovrà produrre al Servizio Politiche Sociali la polizza assicurativa come su richiesta.

Art. 16 - Trattamento dati sensibili

1. All'inizio del servizio l'appaltatore dovrà comunicare il nominativo del responsabile del trattamento dei dati sensibili ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e del personale dell'appaltatore che materialmente ha accesso ai dati sensibili, dando atto che l'attività di trattamento dei dati avverrà sotto la diretta sorveglianza e le indicazioni stabilite dall'Amministrazione.
2. L'appaltatore ed il personale da esso dipendente, ad ogni titolo, sono tenuti alla massima riservatezza circa i dati personali e sensibili riguardanti gli utenti dei servizi con obbligo di osservanza delle disposizioni di cui al Regolamento comunale sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del citato D.Lgs. 30.06.2003 n. 196.

Art. 17 - Penalità

1. Il Comune a tutela delle norme contenute nel presente Capitolato, fatto salvo l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie previste dalle leggi in relazione alle singole violazioni accertate in materia, si riserva di applicare, previa contestazione scritta mediante lettera raccomandata a/r, le seguenti penalità:
 - a) per ogni giorno di mancato servizio Euro 500,00;
 - b) per ogni mancata sostituzione definitiva di un operatore a richiesta del Dirigente del Settore Politiche Sociali nel caso di accertata inadeguatezza dello stesso nello svolgimento delle attività affidate: Euro 100,00;
 - c) per ogni giorno di permanenza in servizio dell'operatore di cui è stata richiesta la sostituzione Euro 100,00;
 - d) comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti, accertato

- a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: da Euro 200,00 fino a Euro 1.000,00 per singolo evento, secondo la gravità, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento;
- e) ritardo negli adempimenti previsti a carico dell'appaltatore in materia di obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali: Euro 200,00 per singola inosservanza;
 - f) mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro: fino a Euro 200,00 per singola inosservanza;
 - g) in caso di inosservanza delle disposizioni impartite dal Comune di Albenga in esecuzione del presente disciplinare Euro 100,00;
 - h) eventuali altri inadempimenti agli obblighi contrattuali o carenze quantitative o qualitative o nello standard di erogazione del servizio, previa opportuna verifica, saranno contestati per iscritto all'appaltatore e potranno comportare l'applicazione di una penale variabile in funzione della gravità del disservizio arrecato, da un minimo di Euro 100,00 fino ad un massimo di Euro 1.000,00.
2. Qualora le inosservanze di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma determinino un grave disservizio le relative penalità possono essere raddoppiate.
 3. Le penalità di cui ai commi precedenti sono aumentate del 50% in caso di recidiva.
 4. L'applicazione della penalità sarà preceduta da formale contestazione scritta delle infrazioni commesse trasmessa con lettera notificata dai messi comunali o inviata con raccomandata A.R., contenente anche l'assegnazione di un termine di giorni 15 per la presentazione di eventuali controdeduzioni e giustificazioni a discolta.
 5. Trascorso inutilmente tale termine ovvero ricevute le osservazioni e ritenute le stesse non rilevanti o non sufficienti, si intenderà riconosciuta l'inadempienza e si applicheranno comunque le penalità previste, mediante detrazione dal corrispettivo mensile successivo dovuto ovvero sulla cauzione definitiva prestata.
 6. L'applicazione di penalità come previste è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali.
 7. Il pagamento della penale non esonera l'appaltatore dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune in dipendenza dell'inadempimento

Art. 18 - Corrispettivo

1. Ai fini della determinazione del corrispettivo i costi globali omnicomprensivi di qualunque costo d'impresa dei servizi oggetto del presente appalto sono quelli risultanti dall'offerta presentata dall'appaltatore in sede di gara.

2. Il corrispettivo offerto rimarrà invariato per tutta la durata del rapporto contrattuale.
3. Con il suddetto corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere per l'espletamento del servizio affidato oggetto del presente appalto, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatto dal Comune con il pagamento del corrispettivo stesso.
4. Il pagamento del corrispettivo dovuto per i servizi effettuati avverrà con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di contabilità, in uso presso il Comune di Albenga committente, a fronte di regolari fatture mensili presentate dall'appaltatore.
5. Unitamente alla fatturazione mensile l'appaltatore è tenuto a fornire al Servizio Politiche Sociali la scheda riepilogativa delle prestazioni complessive effettuate dall'operatore.
6. È fatto obbligo all'appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, di ottemperare ed assumere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come prescritto dalla Legge 13.08.2010 n. 136 in materia e determinazione AVCP n. 8 del 18.11.2010.
8. Il pagamento delle fatture avverrà entro il termine massimo di giorni 60 (sessanta) dalla data della loro protocollazione da parte del Comune, con le modalità di cui al vigente regolamento di contabilità del Comune.
9. Viene espressamente convenuto che il Comune potrà trattenere sul corrispettivo da corrispondere le somme necessarie ad ottenere il reintegro di eventuali danni già contestati all'appaltatore stesso o il rimborso di spesa a pagamento di penalità.
10. Il prezzo di aggiudicazione verrà mantenuto invariato per tutta la durata del contratto, fatta salva la revisione, su richiesta dell'aggiudicataria sulla base degli eventuali maggiori oneri derivanti dal rinnovo del CCNL di categoria.

Art. 19 - Clausola interpretativa

1. Le indicazioni e le prescrizioni del presente Capitolato non possono essere interpretate nel senso che sia escluso dagli obblighi dell'appaltatore ciò che non è esplicitamente espresso e che pure è necessario per la compiutezza della gestione dei servizi affidati.

Art. 20 - Cauzione

1. Le ditte partecipanti sono tenute a costituire garanzia provvisoria, pari al 2% dell'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

2. La fideiussione di cui al comma precedente può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. La cauzione dovrà avere validità di 180 giorni, compreso il giorno della gara (apertura dei plichi).
5. L'importo della garanzia è ridotto del 50% nei casi descritti dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.
6. A norma del comma 8 del medesimo art. 93 del D.Lgs. 50/2016 la cauzione provvisoria, in qualunque modo costituita, deve essere integrata, a pena di esclusione, da dichiarazione dell'istituto bancario o della compagnia assicuratrice o dell'intermediario finanziario coinvolti contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, fideiussione o polizza definitiva ai sensi degli artt. 103 e 104 del D.Lgs. n. 50/2016 in favore della stazione appaltante.
7. L'aggiudicataria dovrà costituire garanzia definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi e nei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Art. 21 – Rapporti con l'Ente

1. L'appaltatore, a seguito del contratto, diventerà il diretto interlocutore dell'Ente, attraverso il responsabile del Servizio per la fornitura delle prestazioni di cui al presente Capitolato.
2. All'appaltatore l'Ente, o il responsabile del Servizio, conseguentemente indirizzeranno ogni eventuale comunicazione o richiesta,
3. Qualunque danno in regime contrattuale dovesse derivare a persone, comprese quelle alle dipendenze dell'appaltatore, o a cose, causato dal personale nell'esercizio del contratto, dovrà intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico dell'appaltatore medesimo.

Art. 22 – Conferimento del servizio

1. L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione nel caso in cui non ritenga meritevole di adozione, sotto il profilo tecnico ed economico, nessuna delle offerte presentate ed ha ampia facoltà di soprassedere alla aggiudicazione ove le proposte formulate, per qualsiasi motivo, non dovessero essere ritenute convenienti per l'Ente alla luce del ribasso affidato ai sensi dell'art. 4, comma 1; tutto questo senza che l'appaltatore, possa avanzare all'Ente pretese o rivalse di alcun genere e a qualunque titolo, ivi compresa la richiesta di indennità o compensi.
2. Il conferimento dei servizi di cui trattasi sarà effettuato previa adozione di apposita determinazione.

Art. 23 – Direttive da parte dell'Ente

1. L'Ente si riserva la gestione delle funzioni di modifica della programmazione del Servizio nonché la facoltà di dettare istruzioni e direttive per il corretto svolgimento delle attività (ivi comprese le prestazioni di cui al presente Capitolato).

Art. 24 – Vigilanza e controlli

1. L'Ente si riserva la facoltà di disporre verifiche ed ispezioni ogni qualvolta lo riterrà opportuno ed in tutte le sedi ritenute necessarie, in ordine alla regolare esecuzione del servizio, nonché al livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni: ciò avverrà su dirette disposizioni del Dirigente responsabile.

Art. 25 – Divieto di cessione e di subappalto del contratto

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, è vietato cedere anche parzialmente il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione e fatti salvi i maggiori danni accertati.
2. Non sono considerate cessioni, ai fini del presente appalto, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di subentrante nel contratto in essere col Comune.

Art. 26 – Risoluzione e recesso

1. Si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con effetto immediato, previa semplice comunicazione da inviarsi con raccomandata A/R., al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
 - a) grave e reiterato inadempimento degli obblighi contrattuali;

- b) interruzione dei servizi protratta per oltre tre giornate lavorative;
 - c) omissione degli obblighi sul personale ed in materia assicurativa;
 - d) incapacità, negligenza nell'esecuzione dell'appalto e/o ogni altra inadempienza non contemplata nel presente articolo e/o nel Capitolato e/o ogni fatto che pregiudichi o renda impossibile il regolare e corretto svolgimento del servizio a norma dell'art. 1453 del codice civile;
 - e) fallimento dell'appaltatore;
 - f) inosservanza del divieto di cessione del contratto e di subappalto;
 - g) rifiuto ad eseguire le attività oggetto del presente atto,
 - h) impiego di personale non sufficiente e/o non idoneo a garantire l'efficacia e/o efficienza del servizio.
2. La risoluzione del contratto potrà comunque essere invocata nel caso di grave scostamento tra il servizio reso e il progetto di servizio offerto e valutato in sede di gara.
 3. La risoluzione, per qualunque caso avvenuta, comporterà comunque l'incameramento della cauzione definitiva costituita dall'appaltatore, il risarcimento del danno da parte dell'appaltatore e l'applicabilità di ogni ulteriore sanzione civile, amministrativa o penale.
 4. L'Amministrazione Comunale si riserva, a norma degli artt. 1373 del codice civile, la facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione all'altra parte con preavviso di almeno mesi 3 (tre), per ragioni di pubblico interesse che dovranno essere debitamente motivate e fermo restando il pagamento delle prestazioni svolte fino alla data del recesso: in tale ipotesi, null'altro potrà essere richiesto o preteso all'Ente dall'appaltatore ad alcun titolo.

Art. 27 - Controversie

1. Qualsiasi eventuale controversia inerente al presente Capitolato, che non possa essere risolta bonariamente dalle parti, sarà devoluta alla competenza del Tribunale di Savona.

Art. 28 - Spese

1. Sono a completo carico dell'appaltatore tutte le spese relative e conseguenti al presente atto, nessuna eccettuata od esclusa, con particolare riferimento a quelle di bollo, di copia, di registrazione.

Art. 29 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto o non espressamente pattuito, le parti fanno riferimento alle norme del codice civile ed alla vigente disciplina in materia di appalti della Pubblica Amministrazione.

Albenga,

IL DIRIGENTE DELL'AREA
SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE
Dott. Emanuele SCARDIGNO